SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 259

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreti concernenti liquidazioni coatte amministrative di alcune società cooperative e nomina di commissari liquidatori.

07A10252

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 260

Ministero della salute

DECRETO 23 novembre 2007.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2007, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

07A10297

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 261

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei Comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

07A10068

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. **226.**

Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese;

Vista la direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attività;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

(in migliaia di euro)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Tabella A			
Tabella B			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Totale Nuove o maggiori entrate			

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 e l'allegato *B* della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, Supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».

«ALLEGATO *B*

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e chi modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».

— La direttiva 2005/81/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312.

— La direttiva 80/723/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1980, n. L 195.

— La direttiva 2000/52/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 2000, n. L 193.

— La direttiva 2006/111/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2006, n. L 318.

— Il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2003, n. 276.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.», è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;

b) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;

c) "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 per cento del fatturato annuo totale, rientra nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nell'allegato sezione D - attività manifatturiere, da sottosezione DA a sottosezione DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1), annesso al regolamento (CEE) n. 3037/90 del 9 ottobre 1990, del Consiglio, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, e successive modifiche;

d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'art. 86, paragrafo 1, del trattato o è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attività;

e) "attività distinte", da un lato, le attività relative ai prodotti o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico gene-

rale della cui gestione l'impresa è stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;

f) "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;

g) "diritti speciali", i diritti riconosciuti ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:

1) limita a due o più, senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività;

2) designa, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività;

3) conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o più imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudicano in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti;

h) "direttiva", la direttiva 80/723/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

i) "trattato" è il trattato istitutivo della Comunità europea.».

07G0242

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Marco Verzaschi dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Marco Verzaschi dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Marco Verzaschi dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Difesa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PARISI, *Ministro della difesa*

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 296

07A10479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle

forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 62.222 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 dicembre 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 15 dicembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi del-

l'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I bot sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

— le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

— le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f,* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere

inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 dicembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10477

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rinaldi Luisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Rinaldi Luisa nata a Bologna il 5 dicembre 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Attorney», conseguito in USA, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum» di Bologna in data 20 marzo 1998 e del «Master of Laws» conseguito presso la «Columbia University» di New York in data 19 ottobre 2005;

Considerato inoltre che è iscritta presso la «Supreme Judicial Court of the State of New York» in data 23 aprile 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna come attestato in data 4 giugno 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/92;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rinaldi Luisa nata a Bologna il 5 dicembre 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A10417

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Puiu Adrian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Puiu Adrian, nato a Bucarest (Romania) il 12 dicembre 1962, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul Electric, specilizarea Automatizari si calculatoare» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Bucuresti» nella sessione giugno 1990;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez A settore industriale - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Puiu Adrian, nato a Bucarest (Romania) il 12 dicembre 1962, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10416

DECRETO 20 novembre 2007.

Modificazione del decreto 17 agosto 2007 di riconoscimento di titolo di studio estero, alla sig.ra Salazar Montoya Sofia Marilù, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 17 agosto 2007 con il quale si riconosceva il titolo di «psicologa» conseguito in Perù, dalla sig.ra Salazar Montoya Sofia Marilù, cittadina peruviana, quale titolo abilitante, per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto il nome «Mrilù» invece che «Marilù» e nell'ultimo periodo «per l'iscrizione all'albo dei Biologi» invece che «per l'iscrizione all'albo degli picologi»;

Vista l'istanza della signora pervenuta in data 25 settembre 2006;

Decreta:

Il decreto datato 17 agosto 2007, con il quale si riconosceva il titolo di «psicologa», conseguito in Perù da Salazar Montoya Sofia Marilù, cittadina peruviana, nata a Lima il 18 febbraio 1967, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è modificato come segue: il nome «Mrilu» viene sostituito dal vero nome «Marilù», nell'ultimo periodo «per l'iscrizione all'albo dei Biologi» invece che «per l'iscrizione all'albo degli psicologi».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 17 agosto 2007.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10415

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 novembre 2007.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dell'Arcidiocesi di Milano e della Diocesi di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 16 giugno 2006 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali dell'Arcidiocesi di Milano, con sede in Milano e della Diocesi di Bergamo, con sede in Bergamo, mediante l'annessione alla Diocesi di Bergamo, distaccandola dall'Arcidiocesi di Milano, della Parrocchia di San Bartolomeo, con sede in Brumano (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986, modificato con decreti ministeriali 21 dicembre 1989 e 12 febbraio 1997, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Arcidiocesi di Milano, con sede in Milano, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese millecento parrocchie;

Considerato che dalla data del 12 febbraio 1997 ad oggi nella Diocesi di Milano sono state riconosciute giuridicamente otto parrocchie e ne è stata soppressa una;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 12 febbraio 1997, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Bergamo, con sede in Bergamo, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese trecentottantotto parrocchie;

Accertato che le suddette Diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette Diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 16 giugno 2006 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due Diocesi citate in narrativa mediante l'annessione alla Diocesi di Bergamo, distaccandola dalla Arcidiocesi di Milano, della Parrocchia di San Bartolomeo, con sede in Brumano (Bergamo).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, modificato con decreti ministeriali 21 dicembre 1989 e 12 febbraio 1997, richiamato in premessa, relativo all'Arcidiocesi di Milano, nella circoscrizione territoriale dell'Arcidiocesi stessa sono comprese millecentosei parrocchie di cui:

nove in comuni della provincia di Bergamo;

centosette in comuni della provincia di Como;

centoventitre in comuni della provincia di Lecco;

seicentododici in comuni della provincia di Milano;

tre in comuni della provincia di Pavia;

duecentocinquantadue in comuni della provincia di Varese.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 12 febbraio 1997, richiamato in premessa, relativo alla Diocesi di Bergamo, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese trecentottantanove parrocchie di cui:

quattordici in comuni della provincia di Lecco;

trecentosettantaquattro in comuni della provincia di Bergamo;

una in comune della provincia di Brescia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Milano e Bergamo perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: AMATO

07A10244

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Robbiani Nadia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51 CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48 CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Robbiani Nadia cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista diplomata» conseguito in Svizzera il giorno 30 settembre 2002, presso la «Scuola superiore medico-tecnica» - Repubblica e Cantone Ticino - Dipartimento dell'istruzione e della cultura - Divisione della formazione professionale di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 5 luglio 2007;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo fisioterapista diplomata, il giorno 30 settembre 2002 presso la «Scuola superiore medico-tecnica» - Repubblica e Cantone Ticino - Dipartimento dell'istruzione e della cultura - Divisione della formazione professionale - di Lugano (Svizzera), dalla sig.ra Robbiani Nadia, nata a Sorengo (Cantone Ticino) (Svizzera) il giorno 3 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10248

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 ottobre 2007.

Istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, con compiti di analisi, promozione, attuazione e coordinamento delle iniziative in materia di emersione del lavoro non regolare e sviluppo locale;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa»;

Vista la legge 23 aprile 2002, n. 73, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare»;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 266 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 che prevede, tra l'altro, che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 2003, n. 30;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale, fra l'altro, è stato individuato il «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale venga istituita una Cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei Comitati per il lavoro e l'emersione del lavoro sommerso (CLES);

Considerata la complessiva azione di contrasto al lavoro irregolare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche attraverso le azioni condotte dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, conduce sul territorio nazionale, sia con riferimento ad iniziative di prevenzione ed informazione, sia in relazione ad azioni di controllo e vigilanza;

Considerato il quadro normativo in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Considerata l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione alla citata Cabina di regia e l'apporto di qualificati contributi;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che nella seduta del 20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole;

Sentite le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nella riunione del 23 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la Cabina di regia nazionale di coordinamento, con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

2. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e svolge, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, funzioni volte allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.

Art. 2.

1. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ovvero dal Sottosegretario di Stato dal medesimo delegato, ed è composta da membri permanenti in rappresentanza delle seguenti amministrazioni ed organismi:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero della solidarietà sociale;

c) Dipartimento per i diritti e le pari opportunità;

d) Ministero dell'economia e delle finanze;

e) Ministero dello sviluppo economico;

f) la Consigliera nazionale di parità;

g) Conferenza delle regioni e delle province autonome, tramite la partecipazione di sei componenti in rappresentanza delle Regioni settentrionali, centrali e meridionali;

h) Unione delle province d'Italia (UPI);

i) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

l) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

m) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL);

n) Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;

o) i Direttori generali della direzione generale del mercato del lavoro, della direzione generale per l'attività ispettiva, della direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e della direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il presidente del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;

p) cinque rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con riferimento ai settori merceologici dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione;

q) tre rappresentanti di enti ed organismi afferenti al Terzo settore e all'associazionismo di protezione sociale individuati, in ragione della comprovata rilevanza dell'impegno a livello nazionale in attività di lotta e prevenzione dei fenomeni mafiosi e in azioni di solidarietà e di assistenza nei confronti delle vittime del lavoro forzato e del grave sfruttamento lavorativo, con decreto triennale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Ai lavori della Cabina di regia sono invitati a partecipare, in ragione degli specifici argomenti trattati aventi rilevanza territoriale, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali interessati. Possono, altresì, essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni, di enti locali, del mondo dell'associazionismo e del Terzo settore, nonché rappresentanti di enti, organismi ed organizzazioni.

3. Il presidente della Cabina di regia esercita, in tale qualità, anche i compiti relativi al Comitato di cui all'art. 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6-*bis,* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'art. 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2003 n. 343.

Art. 3.

1. Il Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, svolge attività di elaborazione dei piani e delle politiche in materia di emersione del lavoro non regolare tenendo conto della specificità dei settori e dei territori individuati dalla Cabina di regia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, nonché dell'attività svolta dalle Commissioni regionali per l'emersione e in coerenza con le politiche regionali in materia.

2. Per lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni di competenza, anche al fine di ricostruire un quadro complessivo delle politiche di emersione, trasversale alle competenze di tutti gli enti ed organi interessati, la Cabina di regia può richiedere alle amministrazioni interessate informazioni generali, anche di carattere statistico, su materie inerenti la situazione occupazionale ed economica nei territori, e sui risultati delle attività svolte dai singoli enti. A tal fine, può sentire periodicamente i CLES, ai quali può chiedere notizie ed informazioni relativamente alle situazioni di interesse della provincia di riferimento.

3. La Cabina di regia può acquisire dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in relazione a situazioni o problematiche particolari, relazioni specifiche con riferimento ad attività di vigilanza già posta in essere a livello territoriale.

4. La Cabina di regia, al fine di fronteggiare situazioni di commistione tra lavoro sommerso o irregolare e fenomeni di criminalità organizzata, può individuare forme di collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari di cui alla legge 1° ottobre 1996, n. 509 e con la Direzione nazionale antimafia, anche al fine di condividere e confrontare strategie e piani di intervento.

5. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, e l'Agenzia di Italia Lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, nei rispettivi ambiti di competenza, offrono consulenza ed assistenza tecnico-scientifica alla Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la Cabina di regia si avvale di un contingente massimo di cinque unità in servizio presso le Direzioni generali di cui alla lettera *o)*, comma 1, art. 2 del presente decreto.

2. La sede e le unità del contingente di cui al primo comma sono individuati con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Ai componenti della Cabina di regia ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'art. 2, comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 11 ottobre 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A10414

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2007.

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro, previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il titolo IV, capitolo 1;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 8;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2004 recante modalità operative per l'esecuzione delle prove colturali, necessarie all'accertamento delle caratteristiche delle varietà di frumento duro, al fine della corresponsione del premio specifico alla qualità;

Visto il decreto 12 settembre 2006 concernente la costituzione della Commissione preposta alla definizione della lista delle varietà di frumento duro da ammettere alla corresponsione del premio specifico alla qualità;

Vista la comunicazione della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari in data 25 settembre 2007, con la quale si trasmette la lista delle varietà di frumento duro ammissibili alla corresponsione del premio specifico alla qualità previsto dal Regolamento (CE) n. 1973/2004, definita, nella riunione del 21 settembre 2007, dalla Commissione nominata con il sopra citato decreto 12 settembre 2006;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per una immediata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio specifico alla qualità, a partire dalla campagna 2007/2008, è riportato nell'allegato del presente decreto.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 foglio n. 196

ALLEGATO

Achille	Dylan	Preco
Adamello	Ermocolle	Principe
Alemanno	Flaminio	Prometeo
Amedeo	Gardena	Quadrato
Amilcar	Gargano	Radioso
Anco Marzio	Giemme	Rusticano
Appio	Giotto	San Carlo
Arcobaleno	Grazia	Sant'Agata
Ariosto	Grecale	Saragolla
(ex Archimede)	Hathor	Severo
Arnacoris	Imhotep	Sfinge
Artimon	Ionio	Simeto
Asdrubal	Iride	Solex
Avispa	Isildur	Sorrento
Baio	Italo	Sorriso
Barcarol	Kronos	Summa
Borello	K26	Svevo
Bradano	Latinur	Torrebianca
Brindur	Lesina	Tresor
Bronte	Levante	Trionfo
Burgos	Libeccio	Turchese
Campodoro	Liberdur	Valerio
Cannizzo	Maestrale	Varano
Canyon	Marco	Vendetta
Cappelli	Matt	Vento
Capri	Meridiano	Vertola
Carioca	Mongibello	Vetrodur
Casanova	Nefer	Vettore
Catervo	Neolatino	Vinci
Chiara	Nerone	Virgilio
Ciccio	Normanno	Vitrico
Ciclope	Orfeo	Vitromax
Cirillo	Orobel	Vitronero
Claudio	Perseo	Vivadur
Colorado	Pietrafitta	
Colosseo	Platani	
Concadoro	Plinio	
Creso	Portorico	
Dario	PR22D40	
Dorato	PR22D66	
Duilio	PR22D78	
Durango	PR22D89	

07A10381

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 novembre 2007.

Approvazione della stazione di revisione SO.GE.MA. S.r.l., in Civitavecchia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 14 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione SO.GE.MA. S.r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), via D. Marrani s.n.;

Vista l'istanza in data 26 marzo 2007 della succitata stazione di revisione, intesa ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'Amministrazione per cambio di sede;

Ritenuto inoltre necessario aggiornare la tipologia dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Roma con verbale in data 9 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione SO.GE.MA. S.r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), via Maurizio Busnengo n. 12.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Roma.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 14 agosto 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il comandante generale: POLLASTRINI

07A10247

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 1° agosto 2007.

Detrazione Irpef per l'acquisto di PC da parte di docenti.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 1, comma 296, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali spetta una detrazione dell'imposta lorda e fino a capienza della stessa per le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'acquisto, nell'anno 2007, di un solo perso-

nal computer nuovo di fabbrica, nella misura del 19% delle spese medesime e fino ad un importo massimo di 1.000 euro;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 297 della citata legge n. 296 del 2006 prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, oggetto e validità temporale

I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché i professori, ordinari e associati, e i ricercatori presso le università statali (di seguito: docenti) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono avvalersi di una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa pari al 19% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro per l'acquisto, nel corso del 2007, di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'agevolazione

Ai fini della detrazione di cui all'art. 1, i docenti acquisiscono fattura o ricevuta fiscale dalla quale risultino la tipologia dell'acquisto ed i dati identificativi del docente, ivi compreso il codice fiscale.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° agosto 2007

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 281

07A10399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

I base alle attribuzioni confertegli dalle norme di seguito riportate;

ACCERTA

il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Livorno dell'Agenzia delle entrate, nel giorno 26 ottobre 2007.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La numerosa partecipazione del personale dell'Ufficio di Livorno allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali il giorno 26 ottobre 2007 ha impedito l'erogazione dei servizi e il regolare svolgimento delle attività dell'Ufficio di Livorno.

È stato acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente per la Toscana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 27 novembre 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A10476

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2007.

Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea

1.1 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista per i soggetti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2007, è presentata, esclusivamente per via telematica e con le modalità previste dal citato provvedimento, entro il 31 dicembre 2007, relativamente agli aiuti di Stato fruiti a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Motivazioni:

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2007, è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposto per i contribuenti che volessero avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per attestare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito e, successivamente, rimborsato gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea ed individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

Il citato provvedimento stabiliva, in particolare, che le predette dichiarazioni dovessero essere presentate preventivamente alla fruizione dell'aiuto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* (ossia dal 22 ottobre 2007) e, per coloro che, invece, ne avessero già fruito nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 21 ottobre 2007, le stesse dichiarazioni dovessero essere presentate entro il novantesimo giorno successivo alla predetta data di pubblicazione (ossia entro il 20 novembre 2007).

Al fine di agevolare la fruizione degli aiuti, con particolare riferimento a quelli da fruire entro la scadenza prevista per il versamento degli acconti delle imposte, considerata la prossimità dei relativi termini e verificatesi alcune incertezze in ordine alle ipotesi in cui debba essere trasmessa la prevista dichiarazione sostitutiva, il presente provvedimento fissa al 31 dicembre 2007 il nuovo termine entro il quale i contribuenti sono tenuti ad assolvere l'adempimento previsto con riferimento agli aiuti di Stato fruiti nel corso dell'anno 2007.

Rimangono, ovviamente, salvi gli effetti prodotti dalle dichiarazioni sostitutive già presentate nei termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007: disciplina con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007.

Roma, 28 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A10367

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 23 novembre 2007.

Istituzione ed attivazione della Sezione operativa territoriale di Malpensa, alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Varese.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 23830 del 16 aprile 2007 della Direzione Regionale per la Lombardia, relativa, fra l'altro, alla proposta di istituzione ed attivazione della Sezione operativa territoriale di Malpensa alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Varese;

Considerato che l'istituzione della Sezione operativa territoriale di Malpensa alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Varese, consentendo l'unificazione territoriale degli uffici doganali che insistono su una stessa provincia, appare più rispondente ad una migliore organizzazione dei servizi;

Ravvisata la necessità, a seguito dell'istituzione e successivo trasferimento della Sezione operativa di Malpensa, dalle dipendenze della circoscrizione doganale di Milano 2ª alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Varese, di procedere all'attribuzione di una nuova denominazione a tale ultimo Ufficio, che tenga conto dell'importante acquisizione;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione ed attivazione della Sezione operativa territoriale di Malpensa, alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Varese, che assume la nuova denominazione di Ufficio delle dogane di Varese-Malpensa

A far data dal 18 dicembre 2007 viene istituita ed attivata, in via sperimentale, la Sezione operativa territoriale di Malpensa, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Varese, che per effetto di tale acquisizione assume la nuova denominazione di Ufficio delle dogane di Varese-Malpensa.

Alla data di cui al precedente comma 1, viene soppressa la circoscrizione doganale di Milano 2, limitatamente alla dogana di Malpensa.

La sezione operativa territoriale di Malpensa assume le competenze della soppressa dogana di Malpensa.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A10379

DETERMINAZIONE 30 novembre 2007.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Milano 1 e dell'Ufficio delle dogane di Milano 2.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 23830 del 16 aprile 2007 della Direzione Regionale per la Lombardia, relativa alla proposta di istituzione degli Uffici delle dogane di Milano 1 e di Milano 2;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Milano 1 e dell'Ufficio delle dogane di Milano 2

A far data dal 20 dicembre 2007 vengono istituiti ed attivati, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Milano 1 e l'Ufficio delle dogane di Milano 2, dipendenti dalla Direzione Regionale per la Lombardia.

Vengono inoltre istituite ed attivate, alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Milano 1, le seguenti Sezioni operative territoriali:

Linate;

O.N.T. (Organizzazione Nazionale Trasporti);

Toffetti;

Sezione operativa laboratorio chimico di Milano.

Vengono altresì istituite ed attivate, alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Milano 2, le seguenti Sezioni operative territoriali:

Concorezzo;

Fiera Polo Rho;

Lainate;

Pioltello;

Rho;

Vittuone;

Turbigo.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Milano 1;

la Circoscrizione doganale di Milano 2, limitatamente alla Dogana di Linate;

l'Ufficio tecnico di finanza di Milano;

il Laboratorio chimico delle dogane di Milano;

la Sezione doganale dei Magazzini Generali O.N.T.;

la Sezione doganale di via Toffetti;

la Sezione doganale di Concorezzo;

la Sezione doganale della Fiera Campionaria di Milano;

la Sezione doganale di Lainate;

la Sezione doganale di Pioltello;

la Sezione doganale dei Magazzini Generali SO.GE.MAR;

la Sezione doganale di Vittuone;

la Sezione doganale di Turbigo.

L'Ufficio delle dogane di Milano 1, che comprende le Sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sul Comune di Milano.

L'Ufficio delle dogane di Milano 2, che comprende le Sezioni di cui al comma 3, ha competenza territoriale sulla provincia di Milano, con esclusione del Comune di Milano, e sulla provincia di Lodi.

L'Ufficio delle dogane di Milano 1 assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Milano 1, limitatamente al Comune di Milano, della soppressa Circoscrizione doganale di Milano 2, limitatamente alla Dogana di Linate, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Milano, limitatamente al Comune di Milano, e del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Milano.

La Sezione operativa territoriale di Linate assume le competenze della soppressa Dogana di Linate.

La sezione operativa territoriale dell'O.N.T. assume le competenze della soppressa Sezione doganale dei Magazzini generali O.N.T.

La Sezione operativa territoriale di Toffetti assume le competenze della soppressa Sezione doganale di via Toffetti.

La Sezione operativa laboratorio chimico di Milano assume le competenze del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Milano.

L'Ufficio delle dogane di Milano 2 assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Milano 1, ad eccezione di quelle relative al territorio del Comune di Milano, e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Milano, ad eccezione di quelle relative al territorio del Comune di Milano.

La Sezione operativa territoriale di Concorezzo assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Concorezzo.

La Sezione operativa territoriale della Fiera Polo Rho assume le competenze della soppressa Sezione doganale della Fiera Campionaria di Milano.

La Sezione operativa territoriale di Lainate assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Lainate.

La Sezione operativa territoriale di Pioltello assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Pioltello.

La Sezione operativa territoriale di Rho assume le competenze della soppressa Sezione doganale dei Magazzini generali SO.GE.MAR..

La Sezione operativa di Vittuone assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Vittuone.

La Sezione operativa territoriale di Turbigo assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Turbigo.

Al Direttore dell'Ufficio delle dogane di Milano 1 vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Milano 1, limitatamente al Comune di Milano, del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Milano 2, limitatamente alla Dogana di Linate, del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Milano, limitatamente al Comune di Milano, nonché quelle del direttore del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Milano.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Milano 2 vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Milano 1, ad eccezione di quelle relative al Comune di Milano, e del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Milano, ad eccezione di quelle relative al Comune di Milano.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli Uffici delle dogane di Milano 1 e di Milano 2 sono strutturati, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso, di assistenza e informazione agli utenti e in uffici di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse, analisi dei rischi e audit di impresa, audit interno.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Milano 1 assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Milano 2 assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 3.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A10380

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 10 marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 85182/1430 del 30 ottobre 2007 dell'Agenzia del Territorio - Direzione centrale organizzazione e Sistemi informativi con la quale è stato comunicato che il giorno 30 novembre 2007 non saranno attivi

i servizi di Pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza avvio del nuovo sistema informativo di Pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'avvio di nuove procedure informatiche;

Visto il benestare n. 16 (prot. 512) del 13 settembre 2007 dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi di Pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza in data 30 novembre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 novembre 2007

p. *Il direttore regionale:* PASTORESSA

07A10429

DETERMINAZIONE 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 11603 del 9 novembre 2007 dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 novembre 2007 a causa di sciopero indetto a livello nazionale;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso da cause inerente l'Ufficio;

Visto il benestare n. 17 (prot. 514) del 14 novembre 2007 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia nel giorno 9 novembre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 novembre 2007

p. *Il direttore regionale:* PASTORESSA

07A10430

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7096 del 15 novembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, nei giorni 5 e 6 novembre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, è dipeso dalla migrazione del sistema informativo dall'attuale architettura Client Server alla piattaforma WEB;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2140/2007 in data 23 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, nei giorni 5 e 6 novembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10378

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 dicembre 2007.

Rettifica alla determinazione 9 novembre 2006, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Xolair (omalizumab). (Determinazione n. 177/2007).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione del 9 novembre 2006, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale Xolair (omalizumab), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2006 - serie generale - n. 36;

Vista la scheda per la prescrizione di omalizumab (Xolair) che fa parte integrante della determina;

Vista la modifica apportata alla suddetta scheda con decisione della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9/10 ottobre 2007;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Al punto D1 della scheda di prescrizione di omalizumab (Xolair);

dove è scritto:

Omalizumab può essere somministrato per un massimo di 12 mesi;

leggasi:

Omalizumab può essere somministrato per un massimo di 12 mesi e fino a 18 mesi solo per quei pazienti controllati e sulla base delle valutazioni del centro specialistico, che ha in carico il paziente.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A10382

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2007.

Fusione per incorporazione della società Duomo Previdenza S.p.a., con sede in Milano, in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona. (Provvedimento n. 2567).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP del 3 dicembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Duomo previdenza s.p.a., con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1;

Vista l'istanza congiunta del 23 maggio 2007 con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Duomo Previdenza s.p.a. in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa e delle relative modalità di attuazione;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo il 22 novembre 2007;

Viste le delibere assunte in data 4 e 10 maggio 2007 con le quali i Consigli di amministrazione di Duomo Previdenza s.p.a. e di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili e fiscali dal 1º gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel Registro delle Imprese di Milano e Verona in data 10 e 24 maggio 2007;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 28 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società Duomo Previdenza s.p.a., con sede in Milano, in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A10373

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2007.

Autorizzazione a Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Società per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.a., con sede in Desio, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2566).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2470 del 26 ottobre 2006, con il quale Chiara Assicurazioni s.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza del 13 giugno 2007 con la quale Chiara Assicurazioni s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 15. Cauzione e 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata all'istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 19 novembre 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Chiara Assicurazioni s.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'istituto, nella seduta del 28 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

La società Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Società per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni s.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 15. Cauzione e 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A10374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Vice Consolato onorario in Agadir e modifica della circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Marrakech (Marocco).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Agadir (Marocco) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia a Casablanca, con la seguente circoscrizione territoriale: Agadir, le province di Taroundant, Tiznit, Tata, Guelmin e Tan-Tan.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Marrakech (Marocco), posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia a Casablanca, è così rideterminata: le Prefetture di Marrakech-Medina, Marrakech-Menara e Sidi Youssef Ben Ali e le province di El Haouz, Chichaoua, Ouarzazate e Zagora.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale per il personale
MONTEFORTE

07A10375

Rilascio di *Exequatur*

In data 14 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Gheorghe Munteanu, Console generale della Repubblica di Moldova in Bologna.

07A10371

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Skopje il 9 maggio 1997.

Essendosi perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Skopje il 9 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 17 febbraio 2001, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2001, l'Accordo, in conformità all'art. 9, è entrato in vigore il giorno 17 ottobre 2007.

07A10383

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac Rabbia».

Provvedimento n. 273 del 5 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC RABBIA nelle confezioni:

1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 101910038;

10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 101910040;

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un conservante e sostituzione di un eccipiente con un altro comparabile, limitatamente alle confezioni multidose.

E' autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto e limitatamente alle confezioni multidose, concernente l'aggiunta di un conservante (tiomersale) e la sostituzione dell'eccipiente tampone glicina con l'eccipiente tampone fosfato (disodio fosfato diidrato e sodio di idrogeno fosfato diidrato).

Il periodo di validità del medicinale suddetto rimane invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac RL».

Provvedimento n. 274 del 5 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC RL nelle confezioni:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101923011;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923023;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923035;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923047.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: nuova presentazione multidose.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione multidose della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, e precisamente:

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 101923050.

È autorizzato altresì l'inserimento del periodo di validità dopo la prima apertura, limitatamente alla confezione multidose, pari a dieci ore mentre rimane invariata la validità del medicinale veterinario suddetto in confezionamento integro e correttamente conservato pari a ventiquattro mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10420

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Flubenvet»

Provvedimento n. 276 del 9 novembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi FLUBENVET.

Confezioni:

flacone da 600 g. - A.I.C. n. 103343012;

busta da 12 kg. - A.I.C. n. 103343024.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.A., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti 23, codice fiscale 00962280590

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, n. 9 - eliminazione sito di produzione.

Si prende atto, dell'eliminazione del sito di produzione di seguito indicato (produzione, controllo e rilascio lotti), su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.: Officina Janssen-Cilag Latina.

La produzione resta autorizzata presso la seguente officina: Officina Janssen Pharmaceutica N.V. Belgio.

I lotti già prodotti presso l'officina Janssen-Cilag di Latina possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamix»

Provvedimento n. 277 del 9 novembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMIX, nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103436010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103436022.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: sostituzione di un eccipiente con uno comparabile.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la sostituzione dell'eccipiente semola glutinata di mais con l'eccipiente tutolo di mais.

Si fa presente altresì che rimane invariata la validità del prodotto finito in confezionamento integro pari a 12 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10418

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Valore dell'esercito

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2007, al Maresciallo ordinario Maldera Francesco, nato il 13 febbraio 1973 a Corato (Bari), è stata conferita un medaglia d'oro al valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«comandante di plotone paracadutisti della task force "Nibbio" nell'operazione Enduring Freedom in Afghanistan, evidenziava

costantemente eccezionali qualità morali e professionali, guidando con la forza dell'esempio i propri uomini in tutti i rischiosi compiti assegnati alla sua unità.

In particolare, impegnato con la propria unità in una operazione di controllo del territorio denominata «Warrior Sweep», durante un pattugliamento dell'itinerario «Khowst - Gardez» diretto ad occupare una posizione chiave, il giorno 20 luglio 2003 subiva un'imboscata da parte di elementi ostili.

Nello specifico, a seguito dell'azione nemica, che provocava il ribaltamento del veicolo sul quale operava il vice comandante di plotone, non solo egli manteneva saldamente il controllo della situazione, ma impartiva con immediatezza gli ordini necessari per contrastare gli elementi avversari.

Questi ultimi, investiti da una reazione di fuoco particolarmente intensa ed efficace, venivano costretti ad una fuga precipitosa.

L'intervento deciso del sottufficiale permetteva lo sganciamento di tutta l'unità in posizione sicura e favoriva l'afflusso delle forze di pronto impiego inviate, in sostegno, dal comando superiore.

Accertatosi delle condizioni del personale coinvolto nell'esplosione, provvedeva al recupero dei feriti e di tutto il materiale sensibile, tra cui le radio cripto, la cui perdita avrebbe comportato gravi rischi per tutta la successiva durata dell'impegno italiano in Afghanistan.

Successivamente, organizzava un posto raccolta feriti ed una zona di atterraggio elicotteri per l'evacuazione degli stessi e, rimessosi alla testa degli uomini ancora operativamente impiegabili della sua unità, procedeva senza esitazioni alla continuazione della missione.

Chiaro esempio di professionalità, coraggio e determinazione, si confermava eccellente e coraggioso comandante di uomini e fermo riferimento per tutta la propria unità».

Bagram (Afghanistan), giugno - settembre 2003

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2007, al Maresciallo ordinario Baglioni Silvio, nato a San Secondo Parmense (Parma) il 18 gennaio 1966, è stata concessa un medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la conseguente motivazione:

«Incursore scelto del 9º reggimento d'assalto paracadutisti «Col Moschin» impegnato quale comandante di distaccamento operativo presso il Joint special forces task group della TF Nibbio nell'ambito dell'operazione «Enduring Freedom» in Afghanistan, durante una delicata missione informativa nell'abitato di Khowst, veniva fatto oggetto di una imboscata e sottoposto al lancio di due ordigni esplosivi.

La sua immediata reazione riusciva ad evitare che qualcuno dei suoi uomini fosse ferito o che i mezzi rimanessero danneggiati. Successivamente, evidenziando una straordinaria prontezza ed un'ammirevole capacità di analisi, riusciva ad individuare l'autore dell'azione e, nonostante l'atteggiamento manifestamente minaccioso della folla circostante, si lanciava alla cattura dell'attentatore con parte del distaccamento operativo, riuscendo brillantemente nell'intento. Contemporaneamente, in considerazione del fatto che un ordigno era rimasto inesploso nel mezzo della strada cittadina, costituendo elemento di altissimo pericolo anche per la popolazione, ordinava ad alcuni dei propri uomini di isolare l'area, garantendo l'incolumità dei presenti, comunicando con solerzia le informazioni dell'accaduto e quelle relative agli aspetti tecnici dell'ordigno, nonché assicurando il dispositivo fino al successivo arrivo dei rinforzi.

In tale contesto, dimostrava una professionalità e una lucidità straordinarie nel momento del pericolo e, ancorché sottoposto ad azione ostile, metteva in luce eccezionali doti di coraggio e di capacità di comando.

Magnifico esempio di sottufficiale dell'Esercito che con la sua azione ha dato lustro e prestigio alla Forza armata ed al Paese in un contesto internazionale».

Khowst (Afghanistan), 12 aprile 2003

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2007, al Caporale Giuseppe Grilletto, nato il 6 marzo 1980 a Lamezia Terme (Catanzaro), è stata concessa un medaglia di bronzo al valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«giovane volontario di elevatissimo spessore morale e di eccellenti capacità professionali, comandato in missione a supporto della pace in terra irachena nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», si prodigava per assolvere il proprio delicato incarico con autentica passione, serietà di intenti e assoluta consapevolezza del proprio compito, operando in un ambiente reso particolarmente difficile e rischioso da una diffusa instabilità.

Impegnato in un'attività di vigilanza presso la base italiana «Libeccio», dislocata nella periferia sud di An Nasiriyah, presidio di vitale importanza per il controllo della città, nel corso di un reiterato vile attacco ostile condotto dalle milizie locali con armi a tiro curvo, veniva investito dalle schegge di un colpo di mortaio esploso all'interno della base. Malgrado il dolore e le serie ferite, rifiutava le prime cure indirizzando i compagni a soccorrere un altro commilitone, colpito in maniera più grave.

Ammirevole figura di soldato che, per il coraggio, l'altissimo senso del dovere, la forte motivazione e lo spirito di sacrificio evidenziati, ha contribuito concretamente a dare lustro e prestigio alla forza armata ed al Paese in un contesto internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004

07A10369-07A10372-07A10368

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento quale Istituto scientifico alla società Aquatech, in Roma

Con decreto ministeriale 19 novembre 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è riconosciuto — ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 — quale Istituto scientifico la società Aquatech sita in Roma.

07A10428

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «E Vitum»

Con la determinazione n. aRM - 162/2007-2482 del 20 novembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: E VITUM;

confezione: A.I.C. n. 006585020;

descrizione: 25 capsule gelatinose.

07A10365

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Tossoral»

Con la determinazione aRSM - 81/2007-107 del 22 novembre 2007 è stata revocata la sospensione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: TOSSORAL;

confezione A.I.C. n. 025273095 - descrizione: sciroppo 100 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. - Via Civitali, 1 - Milano 20148.

07A10409

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «MXL Contin»

Con la determinazione n. aRM - 163/2007-2600 del 22 novembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: MXL CONTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034096065 - 8 capsule rilascio prolungato 200 mg;

A.I.C. n. 034096053 - 8 capsule rilascio prolungato 150 mg;

A.I.C. n. 034096038 - 8 capsule rilascio prolungato 90 mg;

A.I.C. n. 034096026 - 8 capsule rilascio prolungato 60 mg;

A.I.C. n. 034096014 - 8 capsule rilascio prolungato 30 mg.

07A10364

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setlers Gastop»

Con la determinazione n. aRM - 164/2007-6405 del 22 novembre 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Stafford Miller S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: SETLERS GASTOP.

Confezioni:

A.I.C. n. 032994067 - 50 compresse da 125 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 032994055 - 30 compresse da 125 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 032994042 - 20 compresse da 125 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 032994030 - 50 compresse 125 mg;

A.I.C. n. 032994028 - 30 compresse 125 mg;

A.I.C. n. 032994016 - 20 compresse 125 mg.

07A10363

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tosse Fluid» e «Farmagola».

Con la determinazione n. aRM - 165/2007-7210 del 22 novembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Reactine S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TOSSE FLUID;
Confezione: A.I.C. n. 023805017;
Descrizione: sciroppo 150 ml.

Farmaco: FARMAGOLA.
Confezioni:
A.I.C. n. 032269021;
Descrizione: 20 past. senza zucchero gusto menta;
A.I.C. n. 032269019;
Descrizione: 20 past. senza zucchero gusto agrumi.

07A10362

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desamin Same»

Con la determinazione n. aRM - 166/2007-576 del 23 novembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Savoma medicinali S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: DESAMIN SAME.
Confezione: A.I.C. n. 011475023;
Descrizione: flacone nebulizzatore 15 ml.

07A10361

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimicor»

Con la determinazione n. aRM - 167/2007-45 del 23 novembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Prodotti Formenti S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NIMICOR.
Confezioni:
A.I.C. n. 026014047;
Descrizione: «Retard» 30 capsule 40 mg;
A.I.C. n. 026014023;
Descrizione: 50 compresse 20 mg;
A.I.C. n. 026014011;
Descrizione: 30 compresse 20 mg.

07A10360

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società Laboratoires Boiron S.r.l., in Riano

Con la determinazione n. aM - 231/2007 del 21 novembre 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Riano (Roma), via Flaminia, km. 24,395, rilasciata alla società Laboratoires Boiron S.r.l..

07A10366

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Supposte glicerina Pfizer Consumer Health Care»

Con la determinazione aRSM - 77/2007-710; del 22 novembre 2007 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: SUPPOSTE GLICERINA PFIZER CONSUMER HEALTH CARE.

Confezioni:

A.I.C. n. 005858055 - descrizione: «prima infanzia 908 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 005858042 - descrizione: «bambini 1360 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 005858030 - descrizione: «bambini 1360 mg supposte» 12 supposte.

Ditta titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. - strada statale 156 - km 50 - 04010.

07A10400

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Kefox»

Con la determinazione aRSM - 78/2007-223 del 22 novembre 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: KEFOX;

confezione: A.I.C. n. 024312047 - descrizione: IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. - Strada Solaro, 75/77 - San Remo 18038 (Imperia).

07A10401

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Behrifil»

Con la determinazione aRSM - 79/2007-8055 del 22 novembre 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: BEHRIFIL;

confezione: A.I.C. n. 028918011 - descrizione 30 compresse rivestite 600 mg.

Ditta titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. - Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano.

07A10402

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Diltiazem»

Con la determinazione aRSM - 80/2007-7091 del 22 novembre 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: DILTIAZEM;

confezione: A.I.C. n. 028258010 - descrizione: 28 capsule ril. prolung. 90 mg.

Ditta titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a - Via Ciro Menotti, 1/a - 20129 Milano.

07A10403

Revoca della sospensione di talune confezioni del medicinale per uso umano «Ci Agro»

Con la determinazione aRSM - 82/2007-7050 del 22 novembre 2007 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: CI AGRO;

confezioni:

A.I.C. n. 018746178 - descrizione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse gusto limone;

A.I.C. n. 018746166 - descrizione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse gusto arancia;

A.I.C. n. 018746154 - descrizione: «1 g compresse effervescenti» 10 compresse senza zucchero;

A.I.C. n. 018746141 - descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse senza zucchero;

A.I.C. n. 018746139 - descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse limone;

A.I.C. n. 018746127 - descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse arancio;

A.I.C. n. 018746115 - descrizione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse senza zucchero;

A.I.C. n. 018746103 - descrizione: «250 mg compresse masticabili» 20 compresse senza zucchero;

A.I.C. n. 018746091 - descrizione: «250 mg compresse masticabili» 20 compresse limone;

A.I.C. n. 018746089 - descrizione: «250 mg compresse masticabili» 20 compresse arancio;

A.I.C. n. 018746077 - descrizione: «1 g compresse effervescenti» tubo 10 compresse effervescenti gusto limone;

A.I.C. n. 018746065 - descrizione: «1 g compresse effervescenti» tubo 10 compresse effervescenti gusto arancia;

A.I.C. n. 018746038 - descrizione: 10 bustine granulato effervescenti.

Ditta titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a. - Via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

07A10406

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Lorenil»

Con la determinazione aRSM - 83/2007-2349 del 22 novembre 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: LORENIL;

confezione: A.I.C. n. 028228169 - descrizione: «200 mg capsule molli vaginali» 3 capsule.

Ditta titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a. - Via A. Lincoln, 7/A - Cinisello Balsamo - 20092 (Milano).

07A10404

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Ovestin»

Con la determinazione aRSM - 84/2007-764 del 22 novembre 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: OVESTIN;

confezione: A.I.C. n. 014933030 - descrizione: «0,5 mg ovuli» 15 ovuli.

Ditta titolare A.I.C.: NV. Organon - Kloosterstraat, 6 - OSS 5349 AB.

07A10405

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnocoop - Società cooperativa», in Tavagnacco

Con deliberazione n. 2882 datata 23 novembre 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Tecnocoop - Società cooperativa», con sede in Tavagnacco, costituita addì 14 gennaio 1999, per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio n. 8.

07A10370

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-286) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00